

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SENORBÌ'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Repertorio n. 234 del 17/03/2023

CONTRATTO D' APPALTO

Per l'esecuzione del servizio di:

“SPAZZAMENTO E SFALCIO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

DEL COMUNE DI SENORBÌ E FRAZIONI DI ARIXI E SISINI" - Importo euro

281.442,31, oltre l'IVA di legge.

CIG 91233087ED

CUP: C71E22000000004

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 17 (diciasette) del mese di marzo, presso l'Ufficio

Segreteria, avanti a me, Dott. Lorenzo Mascia, Segretario del Comune di Senorbì, autoriz-

zato a rogare nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinun-

cia delle parti, sono personalmente comparsi i Signori:

- Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale:

MLSGGS71C03B354C, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Senorbì, 09040 Senorbì (SU) Via G. Lonis n. 34, codice fisca-

le 80008070924 e partita IVA 01972510927, in qualità di Responsabile del Servizio Tec-

nico in virtù del Decreto Sindacale n. 4/2021, di seguito nel presente atto denominato "Sta-

zione appaltante";

- Sig.ra Vargiu Agata, nata a Selegas (CA) il 16.01.1982, codice fiscale:

VRGGTA82A56I582I, residente a Senorbì (SU) in Via Mazzini n. 5, in qualità di legale

rappresentante della ditta NO.VA. SERVICE s.r.l. con sede a Cagliari (CA) in Via Greca-

le, 13, codice fiscale e partita IVA n. 03588010920, di seguito nel presente atto denomina-

ta "appaltatore".

PREMESSO:

- che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 16.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato 2021/2023;
- che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 16.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- che il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 da parte degli enti locali è stato, in prima istanza, rimandato al 31.03.2022, in applicazione del DM Interno del 24.12.2021, e successivamente è stato prorogato al 31.05.2022, ai sensi del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15/2022, al 30.06.2022, in applicazione del DM Interno del 31.05.2022, al 31.07.2022 in applicazione del DM Interno del 28.06.2022 e da ultimo al 31.08.2022 in applicazione del DM Interno del 28.07.2022;
- che con i succitati atti normativi è stata disposta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all'approvazione del bilancio fino al nuovo termine;
- che, in esercizio provvisorio, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 19 dell'03.03.2022, a contrarre, è stata indetta la procedura per l'affidamento in appalto dei servizi in oggetto per il triennio 2022/2023/2024, con importo a base di gara di euro 297.000,00, di cui euro 99.000,00 importo annuale ed euro 1.539,08 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 34 del 06.04.2022 è stata nominata la commissione di gara per l'affidamento in appalto dei servizi in oggetto;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 13.05.2022 è stato affidato l'appalto dei servizi in oggetto alla ditta NO.VA. SERVICE S.R.L. con

	sede in Via Grecale, 13 cap. 09126 Cagliari, C.F./P.IVA 03588010920, per l'importo	
	contrattuale per anni tre, di euro 281.442,31, comprensivo di euro 4.617,24 per oneri	
	sulla sicurezza, iva esclusa;	
	- che con nota a protocollo n. 5477 del 16.05.2022 è stata data comunicazione	
	dell'affidamento agli operatori economici partecipanti;	
	- che con verbale del 16.05.2022 l'appalto dei servizi in oggetto è stato consegnato in	
	via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge n. 120/2020, in atti;	
	- che con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 17.06.2022, esecutiva ai sensi	
	di legge, è stato adottato il programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023	
	includendo, tra gli altri, il servizio di spazzamento e sfalcio delle strade e degli spazi	
	pubblici del comune di Senorbi e frazioni di Arixi e Sisini dell'importo di €	
	300.000,00;	
	- che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 29.07.2022, esecutiva ai	
	sensi di legge, è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato	
	2022/2024;	
	- che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 29.07.2022, esecutiva ai	
	sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;	
	- che con attestazione di avvenuta efficacia in data 19.12.2022 prot. n. 13892 del	
	Responsabile del Servizio Tecnico la succitata determinazione n. 43 del 13.05.2022,	
	acquisiva efficacia a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sul possesso in capo alla	
	succitata ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionali;	
	- che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da	
	INAIL: Protocollo INPS_ 33711243 in data 23.11.2022 con scadenza il 23.03.2023,	
	per l'Impresa NO.VA. SERVICE S.R.L, in atti;	

- che ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, atteso che il valore del presente contratto è superiore a € 150.000,00 è stata acquisita la documentazione antimafia, in atti;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si può pertanto procedere alla stipula del presente contratto;

- che ai sensi e per gli effetti all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario ufficiale rogante della stazione appaltante;

Tutto ciò premesso

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei servizi di "spazzamento e sfalcio delle strade e degli spazi pubblici del Comune di Senorbì e frazioni di Arixi e Sisini", come meglio precisato all'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto che, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnico migliorativa proposta dall'appaltatore, nonché della disciplina di cui al D.Lgs n. 50/2016 e successivi aggiornamenti.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge 13.08.2010, n. 136, il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è 91233087ED.

Art. 2 - Carattere dei servizi oggetto dell'appalto

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi di pubblico inte-

resse, ed in quanto tali non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono dei servizi, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 3 - Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio sarà svolto lungo le strade e gli spazi pubblici del centro abitato del Comune di Senorbi e frazioni di Arixi e Sisini, interessati dai servizi oggetto dell'appalto, così come dettagliatamente indicati negli articoli 2 e 4 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di tre anni con inizio 16.05.2022, come da verbale di consegna anticipata del servizio sottoscritto tra le parti in pari data, e termine al 16.05.2025.

L'appalto potrà essere rinnovato ad insindacabile scelta della stazione appaltante di ulteriori 3 anni. La stazione appaltante si riserva, nei limiti di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016, alternativamente, la facoltà di prorogare la durata del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il periodo di proroga non potrà in ogni caso essere superiore a sei mesi.

Art. 5 - Corrispettivo e valore del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in euro 281.442,31 (duecentottantunomilaquattrocentoquarantadue/31), di cui euro 276.825,07 per servizi ed euro 4.617,24 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Art. 6 - Modalità di pagamento del corrispettivo

L'appaltatore relaziona settimanalmente alla stazione appaltante sugli interventi effettuati e provvede ad emettere con cadenza mensile la relativa fattura elettronica. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura, previa ricezione dei formulari dei rifiuti conferiti in discarica e dei predetti rapporti di intervento. Il termine si intende rispettato con l'invio telematico al Tesoriere, incaricato dalla stazione appaltante, del mandato di pagamento. In sede di liquidazione del corrispettivo di ciascuna fattura sarà verificata, a cura della stazione appaltante, la regolarità nei confronti dei versamenti previdenziali e contributivi (DURC) e la regolarità fiscale ex art. 48bis D.P.R. 602/1973. Al momento della stipula del presente contratto è agli atti esemplare del predetto documento protocollo INPS_ 33711243, rilasciato in data 23.11.2022 dal quale risulta la regolarità contributiva, con validità fino al 23.03.2023;

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Senorbì. La richiesta di eventuali diverse modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Servizio Finanziario del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 136, la ditta NO.VA. SERVICE s.r.l. assume tutti gli obblighi previsti nelle norme di cui all'articolo di legge citato sopra e relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari generati dall'esecuzione del presente appalto ed indica le seguenti coordinate del conto corrente bancario dedicato a ricevere le somme: IBAN IT32N0306944001100000002119 acceso presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Senorbì, come da dichiarazione conservata agli atti. Il presente contratto sarà risolto di diritto qualora venga accertata l'esecuzione di transazioni finanziarie con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale.

Art. 8 - Personale

Per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto e con riferimento alla legislazione vigente relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, il soggetto affidatario dovrà utilizzare i lavoratori garantendo la copertura del rapporto standard personale/utenti, la regolarità del rapporto di lavoro ed il rispetto della normativa contrattuale.

L'appaltatore dovrà disporre, per tutto il periodo contrattuale, del personale necessario a garantire l'ottimale esplicazione delle attività oggetto dell'appalto.

Tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere assunto nel rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione derivanti dal CCNL di categoria, dagli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche ed integrazioni, assumendone la piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione. L'elenco nominativo del personale messo a disposizione per lo svolgimento del servizio, con l'indicazione delle mansioni e delle qualifiche, è acquisito agli atti della stazione appaltante.

In caso di sostituzione del personale l'appaltatore deve darne preventiva comunicazione alla stazione appaltante.

Art. 9 - Standard tecnici

La ditta NO.VA. SERVICE s.r.l. deve garantire l'adeguatezza del numero di personale qualificato utilizzato, nonché delle strutture, attrezzature e mezzi adoperati per il puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei servizi ad eccezione di quelli che saranno forniti dalla stazione appaltante, come riportato nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 10 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore deve osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008.

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre il DVR previsto dalla normativa vigente, che viene conservato agli atti della stazione appaltante.

Art. 11 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio, ed in particolare:

a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente servizio, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dalla liquidazione mensile l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti sopra riportate l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo per richiedere risarcimento di danni.

Art. 12 - Verifiche e controlli

La stazione appaltante si riserva la facoltà di promuovere verifiche, controlli e/o indagini conoscitive, anche periodiche, programmate e non, sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla ditta affidataria, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse ed agli altri aspetti del contratto, compresa la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative nonché ad effettuare valutazioni sui risultati. Tali verifiche e valutazioni sui risultati saranno effettuate alla presenza dei responsabili della società appaltatrice. Le relative valutazioni

conclusive se non positive sono espresse per iscritto e comunicate all'appaltatore stesso.

Art. 13 - Penali

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, all'appaltatore potrà essere applicata, con provvedimento del Responsabile del servizio e previa contestazione dell'addebito, la penale da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00, da graduare in base alla gravità del fatto.

Per le infrazioni di lieve entità, salvo che il fatto non costituisca reato, è stabilita una penale di euro 25,00 per ogni giorno in cui si protrae l'inadempimento.

Per le infrazioni più gravi, quali l'arbitraria interruzione del servizio, il rifiuto di presentarsi in Comune per ricevere comunicazioni o ordini di servizio, l'inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore del personale dipendente, ove l'inadempienza non sia talmente grave da determinare la risoluzione del contratto, il Responsabile del Servizio valuterà l'entità della penale da applicare, riservandosi la possibilità di rivalersi sulla cauzione, la quale non potrà essere svincolata fino a quando l'appaltatore non avrà correttamente adempiuto agli obblighi assunti.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 14 - Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali inadempienze nello svolgimento del servizio potranno essere contestate per iscritto, con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Nel caso di inadempienze gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza della società al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, ovvero dell'accertata insufficienza o insussistenza delle

strutture, attrezzature o beni di cui era stata concordata la piena disponibilità, l'Ente ha facoltà di diffidare l'appaltatore all'adempimento entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto. Il Comune, oltre ai casi già previsti nel capitolato, ha il diritto di risolvere il contratto se l'appaltatore si rende colpevole di frode o negligenza grave o, comunque, nei seguenti casi:

- presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori;
- esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni poste in appalto;
- accumulo di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
- altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

È dovuto dall'appaltatore il risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. In tal caso la società appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguito regolarmente, ma è tenuta al risarcimento dei danni causati dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio del servizio appaltato, o da altri oneri quali interessi passivi, etc. che la stazione appaltante dovesse sostenere a causa della risoluzione.

L'appaltatore assume l'obbligo di consegnare e fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il codice di comportamento del Comune di Senorbi, approvato con apposita deliberazione della G.C. n. 6 del 17.02.2022 che vengono consegnati all'appaltatore all'atto della stipula del presente contratto, il quale dichiara di riceverlo. L'appaltatore prende atto che la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento deter-

mina la risoluzione del contratto.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs.

165/2001, di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di

non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto del Comune di Senorbì nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessa-

zione del rapporto.

Art. 15 - Esecuzione d'ufficio

Nel caso si verificano inefficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, la stazione ap-

paltante potrà far eseguire d'ufficio il servizio e quant'altro sia necessario per il regolare

assolvimento degli obblighi contrattuali ove l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi

ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'ap-

paltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 16 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'appaltatore deposita, a tito-

lo di cauzione definitiva, la polizza fideiussoria n. 0979404044 rilasciata da HDI Assicura-

zioni s.p.a. - Agenzia n. 0979/6182 di Senorbì in data 27.02.2023 per euro 28.144,23 pari

al 10% dell'importo contrattuale (euro 281.442,31), contenente la rinuncia al beneficio del-

la preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a sem-

plice richiesta scritta della stazione appaltante attraverso l'esplicita clausola per la quale la

società HDI Assicurazioni s.p.a. si impegna a versare l'importo della fideiussione al Co-

mune a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

L'Amministrazione può avvalersi parzialmente o totalmente della garanzia fideiussoria,

oltre che nei casi previsti dalla legge, per le spese di mancate lavorazioni da eseguirsi d'uf-

ficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione

senza necessità di dichiarazione giudiziale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Art. 17 - Assicurazione obbligatoria del personale e degli utenti

La società appaltatrice, a garanzia della responsabilità civile verso gli operatori e verso terzi, per qualsiasi danno alle persone, animali e/o alle cose possa essere provocato nell'esecuzione del servizio, ha prodotto la polizza assicurativa n.0979404054 con decorrenza dal 27.02.2023 e scadenza al 27.02.2026 emessa dalla HDI assicurazioni spa con sede in Roma in Piazza Guglielmo Marconi Agenzia n. 0979 di Senorbì, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio. La suddetta polizza dovrà garantire il Comune per tutta la durata dell'appalto. Sarà onere della ditta provvedere al rinnovo della stessa alla scadenza e a presentare la relativa quietanza alla stazione appaltante.

Art. 18 - Collaborazione col Comune

La Società appaltatrice dovrà segnalare immediatamente all'Ufficio competente tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dell'appalto, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

Art. 19 - Cessione del contratto e subappalto

E' vietato il subappalto e la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Art. 20 - Contenuti dell'offerta tecnica

L'appaltatore in aggiunta ai contenuti dei singoli servizi previsti nell'appalto provvederà ad eseguire i servizi e le proposte aggiuntive offerti così come indicato nell'offerta tecnica

che, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 21 - Adempimenti ARERA

L'appaltatore identificato gestore di servizi raccolta e trasporto di rifiuti urbani derivanti dallo spazzamento delle strade è destinatario della regolazione di Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e, dunque, responsabile degli adempimenti previsti.

Art. 22 - Spese del contratto

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 23 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, non risolte in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Cagliari.

Art. 24 - Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la casa comunale in Senorbì, via G. Lonis n. 34. Le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il contratto d'appalto saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dall'appaltatore nella domanda di partecipazione.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, agli aggiornamenti del D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy -

Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti

nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 26 - Patto di integrità

Le parti si obbligano al rispetto del Patto di integrità del Comune di Senorbi che, sebbene

non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

e che, debitamente sottoscritto, viene conservato agli atti della stazione appaltante.

Art. 27 – Disposizioni finali

Le parti confermano di conoscere il capitolato speciale d'appalto. Tale documento, unita-

mente all'offerta tecnica dell'appaltatore, depositati agli atti del Comune e già sottoscritti

dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente con-

tratto, ancorché non materialmente allegati.

Richiesto, io sottoscritto Segretario ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto dal

Responsabile unico del procedimento mediante strumenti informatici secondo lo schema

da me precedentemente verificato, composto di n. 14 (quattordici) pagine intere e n. 21

(ventuno) righe della quindicesima comprese le firme. Dello stesso ho dato lettura alle

parti, che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme a

me con firma digitale.

L'Appaltatore, Legale Rappresentante, Sig.ra Agata Vargiu

La Stazione appaltante, Responsabile del servizio tecnico Ing. Gian Giuseppe Melis

L'Ufficiale rogante, Segretario comunale Dott. Lorenzo Mascia